AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Delibera n 438 del 4 novembre 2026

Oggetto: Aggiornamento delle Linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di *pantouflage* approvate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024 a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 25/2025, conv. in L. n. 69/2025.

Vista
la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Visto
l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto
l'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50* della *legge n. 190 del 2012*", che estende l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;

Vista
la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7411 del 29 ottobre 2019 in cui è stata affermata la competenza di ANAC ad esercitare le funzioni di vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia di *pantouflage*;

Visti
il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e il PNA 2022, approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 nei quali l'Autorità ha dedicato specifici approfondimenti al *pantouflage*;

Vista
la segnalazione al Governo e al Parlamento n. 6 del 27 maggio 2020, con la quale l'Autorità ha evidenziato i dubbi interpretativi e le criticità applicative della disciplina del *pantouflage*;

Visto
il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

Vista
la delibera n. 493 del 25 settembre 2024, con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato le Linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di *pantouflage*;

Vista
la legge 9 maggio 2025, n. 69, recante conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge che ha introdotto una nuova disciplina delle incompatibilità successive nei confronti dei componenti dei collegi delle pubbliche amministrazioni e delle Autorità amministrative indipendenti, richiamando le disposizioni di cui all'art. 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto
l'art. 29-bis, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*", come modificato dall'articolo 21 della legge 5 marzo 2024, n. 21 "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998*;

Visto
il parere n. 1086 del 26 giugno 2026 con cui il Consiglio di Stato ha affermato la competenza di ANAC per le funzioni di vigilanza anche con riguardo alla fattispecie di cui al citato art. 3, comma 3-bis, del d.l. n. 25 del 2025;

Considerata
la necessità di aggiornare le predette Linee guida n. 1 del 2024 per fornire indicazioni sull'applicazione delle nuove disposizioni introdotte con il citato art. 3, comma 3-bis, del d.l. n. 25 del 2025;

Visto
il "*Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage*", approvato nella medesima adunanza del 25 settembre 2024 con delibera n. 493-bis;

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 4 novembre 2026

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento delle Linee Guida n. 1 adottate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, in tema di c.d. divieto di *pantouflage*, alla quale sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

1. Premessa

Nelle Linee Guida è inserito in "Premessa" quanto segue:

"***1. Il pantouflage e le finalità delle Linee Guida***

Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage che agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione.
Si tratta di un'ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di "inconferibilità", ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di "incompatibilità", ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico". Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La disciplina del pantouflage è contenuta nella disposizione di carattere generale di cui all'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del d.lgs. n. 165/2001
[..]
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il suo ambito di applicazione è stato esteso, successivamente, per effetto dell'art. 21 del citato d.lgs. n. 39/2013 che stabilisce che - ai soli fini dell'applicazione del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, co.16-ter d.lgs. n. 165/2001 - sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi del d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Art. 21 "Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001" del d.lgs. n. 39/2013

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Con recente disposizione di legge è stata introdotta, in aggiunta a quanto sopra, una nuova disciplina delle incompatibilità successive nei confronti dei componenti dei collegi delle pubbliche amministrazioni (di seguito anche ppaa) e delle Autorità amministrative indipendenti (di seguito AAI). In particolare, con l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito in legge n. 69 del 9 maggio 2025, è disposto quanto segue.

Art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 25/2025

Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi.

La L. n. 190/2012 attribuisce ad ANAC le seguenti competenze in materia di pantouflage:

a) emanazione di pareri ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera e), della citata legge;
b) esercizio di un potere regolatorio ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge n. 190/2012 e che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida.

Le competenze di Anac in materia di pantouflage

La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto all'Autorità le funzioni di vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia. Il Giudice Amministrativo ha difatti chiarito che, sebbene l'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "non individui espressamente l'autorità competente a garantire l'esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste della norma stessa (…) una volta accertata l'effettiva violazione non può fondatamente dubitarsi che tale potere spetti all'ANAC".
Anche con riguardo all'art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 25/2025, il Consiglio di Stato, con parere del 22 giugno 2026, n. 1086, ha confermato che appartengono ad ANAC le medesime competenze, di vigilanza e sanzionatoria già riconosciute con riferimento alla disposizione di cui all'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. Di conseguenza, ANAC svolge anche funzioni consultive in materia.

Nel tempo l'Autorità è intervenuta per chiarire i dubbi interpretativi a cui hanno dato luogo le disposizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013.
In particolare, nel PNA 2019 (cfr. § 1.8 Divieti post-employment (pantouflage) sono state offerte indicazioni sull'applicazione della norma, alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'esercizio della propria funzione consultiva.
Successivamente, nel PNA 2022 (cfr. Parte Generale, Approfondimento "Il Pantouflage") è stata dedicata all'istituto un'apposita sezione con il fine di indicare, in particolare, alle amministrazioni/enti e ai RPCT alcune possibili misure - da inserire nei Codici di comportamento e nei PTPCT/misure integrative al MOG 231/sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO - per prevenire e far emergere eventuali violazioni del divieto di pantouflage. È stato anche messo a disposizione un modello operativo per la verifica di situazioni di pantouflage, improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure suggerite.

L'Autorità ha inoltre segnalato al Governo ed al Parlamento alcune criticità nell'ottica di rendere più organica la disciplina in questione.

In questa prospettiva di sistema, ANAC, allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in precedenza nei PNA, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage, con le presenti Linee Guida ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori attinenti al divieto di pantouflage. Si tratta di indicazioni che inglobano e superano quelle del PNA 2019 e da intendersi – salvo quanto precisato per le società in house quali enti in destinazione al § 2.2. della Parte Prima del presente documento - come integrative di quanto indicato nel PNA 2022, cui si rinvia per tutto quanto in questa sede non trattato.

Alla luce della più recente novella normativa di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 nonché di quanto da ultimo precisato dal Consiglio di Stato nel citato parere del 22 giugno 2026, n. 1086, l'Autorità ha ritenuto necessario un aggiornamento delle Linee Guida in un'ottica di sistematizzazione, coordinamento e chiarimento.
Pertanto, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 4 novembre 2026, ha approvato la delibera n.438 del 4 novembre 2026 che aggiorna ed integra le presenti LLGG.

A seguito del sopra indicato aggiornamento, le presenti LLGG vengono articolate in due distinte Sezioni:

- *la prima Sezione è dedicata ai profili sostanziali. Si compone di due Parti relative, rispettivamente, la prima alla disciplina del pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, come già trattata prima dell'aggiornamento, e la seconda alla nuova disciplina prevista dall' art. 3, comma 3-bis del d.l. n. 25/2025, convertito in legge n. 69 del 9 maggio 2025;*
- *- la seconda Sezione è dedicata ai profili sanzionatori con riferimento a ciascuna delle due citate discipline".*

Il testo delle Linee Guida, come chiarito nella Premessa sopra riportata, è articolato in due Sezioni.

Con riferimento alla Sezione Prima, la stessa è suddivisa in due Parti:

- la Parte prima conserva integralmente il contenuto delle Linee Guida con riferimento alla disciplina del *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;

- è introdotta una Parte seconda dedicata alle novità conseguenti all'introduzione dell'art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 25/2025, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 1086 del 26 giugno 2026, come segue:

  "***1. La novella norma di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25***

  Con l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito in legge n. 69 del 9 maggio 2025, il legislatore ha esteso l'applicazione del divieto di pantouflage, già previsto dall'articolo 29bis – come modificato dall'articolo 21 della legge 5 marzo 2024, n. 21 –, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), ai componenti di tutti gli organi collegiali delle PPAA e delle AAII.

  Art. 29-bis, l. 262/2005, co. 1 primo e secondo periodo
  I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

  La norma si pone in un contesto normativo in cui esistevano già discipline speciali e diverse che regolano il passaggio pubblico-privato di dirigenti e dipendenti delle Autorità Amministrative Indipendenti e, in taluni casi, dei componenti degli organi di vertice. Tra queste vi rientra anche l'art. 29-bis, comma 2, della già citata legge n. 262/2005, il cui precetto, come sopra detto, è stato esteso dalla normativa oggetto di richiesta ai componenti degli organi collegiali delle AAI, nonché delle pubbliche amministrazioni.
  Coesistono, quindi, regole diverse, sia dal punto di vista dei soggetti nei confronti dei quali esse si applicano, che della tipologia delle attività successive vietate, ma anche della durata del divieto stesso e degli effetti della sua violazione.

Si precisa che le indicazioni che seguono tengono conto dei chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato nel parere n. 1086 del 22 giugno 2026 citato in Premessa.

2. La ratio del divieto

La ratio del divieto è da ricercare nella volontà del legislatore di vietare ai componenti degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, fino ad un anno dalla cessazione dell'incarico, di poter intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, disponendo la nullità dei contratti conclusi in violazione di tale divieto.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, complessivamente considerata (comprensiva anche delle amministrazioni indipendenti), declinata anche in ragione del principio di trasparenza e di affidabilità delle sue decisioni secondo i principi fissati dall'art. 97, comma 2, Cost.; dall'altro, il rispetto della disciplina e dell'onore con cui devono essere adempiute le funzioni pubbliche dai soggetti che sono destinati a svolgerle, ai sensi dell'art. 54, comma 2, Cost.

Anche da tale norma speciale, in coerenza con quanto precisato rispetto alla norma generale, emerge l'intento di evitare che durante il periodo di svolgimento delle funzioni pubbliche si siano potute precostruire in favore del soggetto che le ha esercitate situazioni di vantaggio di cui poter beneficiare al momento della cessazione delle funzioni o del suo incarico presso l'amministrazione.

La norma, che completa il sistema delle cc.dd. incompatibilità, accanto alle previsioni dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 39/2013, imponendo una limitazione della libertà negoziale del soggetto, ha natura eccezionale e come tale non è suscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica, come precisato anche dal Consiglio di Stato nel citato parere.

3. Ambito soggettivo di applicazione

3.1. Cosa si intende per componenti di organi collegiali

Al fine di definire chi siano i destinatari del divieto in parola, occorre aver riguardo alle determinazioni che essi assumono piuttosto che alle funzioni (di indirizzo politico, amministrativo o di controllo) che essi svolgono. Ciò che rileva è infatti che tali determinazioni siano "obbligatorie, destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati".

Come chiarito dal Consiglio di Stato, è necessario dare risalto all'oggetto concreto dell'attività svolta e agli effetti che da esso derivano o possono derivare.

Il divieto riguarda tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche e delle autorità indipendenti e non solo gli organi la cui esistenza è obbligatoria ex lege, ma anche quelli facoltativi, la cui costituzione è affidata dalla legge alla scelta discrezionale delle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti. Possono ricomprendersi nella previsione anche eventuali organi collegiali straordinari o temporanei, costituiti per legge in occasione di situazioni eccezionali e temporanee, quali calamità naturali o per organizzazione di eventi particolari, giochi olimpici, etc..

Diversamente, come asserito dal Consiglio di Stato, il divieto, per il suo carattere speciale, non trova applicazione agli organi monocratici.

4. Ambito oggettivo di applicazione

4.1 Tipologia delle determinazioni interessate dalla disposizione

Al fine di definire la tipologia di determinazioni a cui fa riferimento il divieto, per il Consiglio di Stato la norma in esame può essere qualificata come norma di pericolo astratto, per cui il vulnus al bene giuridico tutelato deve risultare da un atto astrattamente idoneo a metterlo in pericolo: ciò non può che derivare da una determinazione obbligatoria, che si imponga autoritativamente ad un soggetto privato determinato, obbligandolo a tenere o ad astenersi dal tener un certo comportamento.
Sono, ad esempio, inclusi nella categoria delle determinazioni obbligatorie i pareri vincolanti, in quanto rispetto agli stessi l'organo di amministrazione attiva (di indirizzo o di controllo) non ha possibilità di discostarsi, "così che la determinazione volitiva finale finisca per atteggiarsi ad una sostanziale mera presa d'atto del parere vincolante.".
Di conseguenza, sfuggono dall'ambito applicativo i regolamenti (che hanno natura innovativa dell'ordinamento e carattere generale e astratto, introducendo una disciplina riferita ad un numero di casi indeterminato, tanto ex ante, quanto ex post) e gli atti amministrativi generali (che sono espressione di potestà amministrativa di natura gestionale, rivolta alla cura concreta di interessi pubblici, ma con destinatari indeterminati, anche se determinabili successivamente).

4.2 Carattere obbligatorio delle determinazioni o degli effetti delle stesse

In merito al carattere obbligatorio delle decisioni, il Consiglio di Stato, sulla scorta delle osservazioni svolte in ordine alla funzione e alla ratio della norma e con particolare riguardo anche al bene giuridico da essa tutelato, ha sostenuto che la qualificazione di "obbligatorie" delle determinazioni non è riferita alla loro natura giuridica (contrapposta alla eventuale natura discrezionale), quanto piuttosto al loro carattere autoritativo che si impone cioè ai destinatari privati obbligandoli a tenere o a non tener un determinato comportamento.

4.3 Periodo di raffreddamento

Al pari del divieto di pantouflage previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, la norma, in virtù del rinvio all'art. 29-bis, l. n. 262/2005, prevede un "periodo di raffreddamento", durante il quale è vietata l'assunzione degli specifici incarichi.

Tale periodo di raffreddamento è pari ad un anno dalla cessazione dell'incarico".

Sezioni - Seconda Sezione

Con riferimento alla Sezione Seconda, la stessa è articolata come segue:

- è inserito il paragrafo 1 come premessa relativa alle conseguenze della violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 e ai poteri di ANAC:

  "**1. Conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001**

  Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 in caso di violazione del divieto si applicano le seguenti sanzioni:

  - la nullità del contratto stipulato e dell'incarico conferito;
  - la preclusione per il soggetto privato di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
  - l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

  Il Giudice Amministrativo ha riconosciuto ad ANAC la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia chiarendo che, sebbene l'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "non individui espressamente l'autorità competente a garantire l'esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste della norma stessa (…) una volta accertata l'effettiva violazione non può fondatamente dubitarsi che tale potere spetti all'ANAC". Conseguentemente l'Autorità ha adottato un apposito Regolamento con delibera n. 493-bis del 25 settembre 2024 al fine di disciplinare il procedimento sanzionatorio. aggiornato con delibera n. 438 del 4 novembre 2026 per dar conto dei riconosciuti poteri di ANAC anche rispetto alla norma speciale (cfr. infra)".

- I successivi paragrafi da 1.1 ad 1.4 conservano integralmente il contenuto delle Linee Guida con riferimento alla disciplina del *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. I riferimenti vengono aggiornati (riferimento all'aggiornamento del bando tipo n. 1 del 2023 nel paragrafo *1.3.1 Estensione soggettiva del divieto di contrattare*).

- È inserito un paragrafo 2. relativo alle conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art. 3, comma 3-bis del d.l. n. 25/2025:

"***2. Conseguenze della violazione del divieto di pantouflage di cui all'art. 3, comma 3-bis del d.l. n. 25/2025***

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 3-bis del d.l. n. 25/2025 e dell'art. 29-bis, co. 1 della l. n. 262/2005, la conseguenza della violazione del divieto è la nullità del contratto stipulato relativo al rapporto di collaborazione, consulenza e impiego con i soggetti regolati.

2.1. La sanzione applicabile in caso di violazione

L'art. 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede che "I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli".
Dunque, parimenti a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, la violazione del divieto comporta la nullità del contratto di conferimento dell'incarico.
Viceversa, non è prevista alcuna sanzione interdittiva ovvero di restituzione dei compensi eventualmente percepiti, se non quale conseguenza della declaratoria di nullità.

2.2. Soggetti incaricati dell'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

Il tema dell'individuazione dell'ente od organo titolare del potere di verificare la corretta applicazione della disciplina generale sul pantouflage, nonché di applicare le conseguenze sanzionatorie è stato affrontato dal Giudice Amministrativo che ha riconosciuto ad ANAC tale competenza (sentenza 29 ottobre 2019, n. 7411 (Sezione Quinta).
Nel recente parere del giugno 2026, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche rispetto alla norma speciale, la competenza ad esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori spetti ad ANAC non ritenendo di doversi discostare dalle conclusioni espresse nella citata sentenza del 2019.

Pertanto, alla luce di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato ANAC è competente a esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione di tale disposizione.

Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio di ANAC, si rinvia a quanto previsto dal sopra citato Regolamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatorio in materia di violazione del divieto di pantouflage di cui alla delibera n. 493-bis del 25 settembre 2024, aggiornato con delibera n. 438 del 4 novembre 2026".

2. Pubblicazione e testo consolidato

Il testo consolidato delle Linee Guida n. 1, come aggiornato alla luce del presente provvedimento, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità in allegato alla presente delibera.

Della pubblicazione della presente delibera è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 novembre 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente